

Disciplina di autorizzazione e accreditamento dei servizi sociali e socio-sanitari.

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 21 luglio 2009, n. 30.

[...]

Art. 5. Durata dell'accreditamento e controlli.

1. L'accreditamento ha di norma validità massima di cinque anni.
2. L'accreditamento è rinnovabile previa presentazione di apposita domanda almeno 180 giorni prima della scadenza dell'accreditamento in essere.
3. Il mancato invio della domanda di rinnovo comporta la preclusione all'accesso ad ogni finanziamento pubblico.
4. La domanda di accreditamento deve essere tempestivamente rinnovata in caso di trasferimento, fusione, trasformazione, ampliamento e ristrutturazione di servizi sociali e socio-sanitari già esistenti.
5. I competenti Uffici della Ripartizione famiglia e politiche sociali possono verificare in ogni momento la permanenza dei criteri per il rilascio dell'accreditamento.
6. Il/La Direttore/trice della Ripartizione famiglia e politiche sociali può revocare, previa diffida, l'accreditamento a seguito di accertamento della perdita di criteri tali da compromettere la qualità del servizio.
7. La revoca dell'accreditamento comporta l'immediata decadenza degli accordi contrattuali in essere.

[...]